

Anche la qualità dei prodotti installati deve risultare congrua

Asseverazioni

**Fabio Chiesa
Giampiero Gugliotta**

L'articolo 1 del decreto Antifrodi ha modificato la disciplina dettata dagli articoli 119 e 121 Dl Rilancio (decreto 34/2020). Sono stati, così, introdotti nuovi obblighi circa l'apposizione del visto di conformità e l'asseverazione in relazione alla valutazione della congruità dei costi sostenuti sia per il superbonus sia per gli altri bonus casa.

Il decreto Anti frode ha rinviato ad un ulteriore decreto ministeriale l'individuazione di valori massimi, per talune categorie di beni, cui occorre far riferimento per asseverare la congruità delle spese sostenute.

Fermo il quadro normativo che richiede la congruità delle spese, vale la pena evidenziare che alcuni tetti di spesa possono riguardare tecnologie con prestazioni differenti, servizi associati quali l'assistenza post vendita e garanzie non confrontabili tra loro. Sul mercato ci sono operatori che forniscono tecnologie ad elevati standard ed altri che forniscono tecnologie di scarsa qualità.

Il contribuente (o meglio i tecnici per suo conto) dovrebbe valutare attentamente la congruità del prezzo

nale a pompa di calore quale intervento trainante e, quali interventi trainati, gli infissi, pannelli fotovoltaici, accumulatori e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Se i pannelli fotovoltaici non dovessero essere performanti il contribuente correrebbe il rischio di dover alimentare l'impianto di climatizzazione essenzialmente assorbendo elettricità dalla rete. Oltre a ciò, l'attenzione deve essere posta sull'assistenza e le garanzie post vendita. Qualora la tecnologia installata, oltre che obsoleta, presentasse problemi, l'assenza di adeguate garanzie nonché di assistenza post vendita renderebbe oltremodo onerosa la dismissione/sostituzione che graverebbe integralmente ed esclusivamente sul contribuente.

Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, il tetto di spesa è stato individuato in un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48 mila euro per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto; ciò premesso, non è comunque raro trovare sul mercato impianti poco performanti, con limitato periodo di garanzia e con nessuna assistenza post vendita il cui costo risulta congruo.

Sarà interesse del contribuente assicurarsi che il costo dell'impianto

in funzione della qualità della tecnologia installata e dei servizi post vendita e delle garanzie fornite.

Si consideri un contribuente che realizza un intervento 110% su un edificio unifamiliare, installando un impianto di climatizzazione inver-

installato risultati coerente con la qualità del prodotto. Il contribuente dovrà porre quindi molta attenzione alla tecnologia che viene installata oggi, perché il bonus potrebbe diventare un costo certo domani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA